

REGIONE
TOSCANA



DIREZIONE ISTRUZIONE , FORMAZIONE RICERCA E LAVORO

Allegato A

Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione

(art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.)

*Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica*

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.	3
Art. 3 - Destinatari dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.	5
Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accREDITamento	6
Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R/2003 e ss.mm.ii.	7
Art. 5 - Rilascio dell'accREDITamento e gestione delle variazioni	38
5.1 Procedura di accREDITamento	38
5.2 Comunicazione e gestione delle variazioni	40
Art. 6 - AccREDITamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità	41
Art. 7 - Validità dell'accREDITamento e sistema dei controlli	41
7.1 Condizioni per la permanenza nel sistema di accREDITamento	41
7.2 Sistema dei controlli	42
7.3 Rilevazione delle non conformità	43
7.4 Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate	44
Art. 8 - Monte crediti	45
8.1 Determinazione del Monte Crediti	45
8.2 Gestione del Monte Crediti	46
Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accREDITamento	54
Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utenza in caso di revoca o sospensione dell'accREDITamento	57
Art. 11 - Rinuncia all'accREDITamento	57
Art. 12 - AccREDITamento e candidature su bandi pubblici per attività formative	58
Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.)	58
Art. 13 - Controversie	62
Art. 14 - Norme transitorie per il passaggio dal sistema di accREDITamento di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. al sistema di accREDITamento di cui alla DGR 894/2017 e ss.mm.ii.	62
Art. 15 - Ricognizione dei principali adeguamenti richiesti alle Istituzioni accreditate a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 16986/2017 e ss.mm.ii. e indicazione dei termini per l'adeguamento - Abrogato	62
Art. 16 - Disposizioni per l'adeguamento da parte delle Istituzioni che hanno presentato domanda a valere sull'avviso pubblico n. 16986/2017 e ss.mm.ii. - Abrogato	62
Art. 17 - Norme transitorie	63
Art. 18 - Disposizioni per l'emergenza Covid-19	63

Art. 1 - Finalità

Con la presente procedura di accreditamento, ai sensi dell'art. 70 comma 1 let. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii., la Regione Toscana individua:

- 1) le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali, aventi natura giuridica di Ente Pubblico, abilitate a realizzare in Toscana attività formative:
 - a) finanziate con risorse pubbliche, non rivolte ai propri studenti e alle proprie studentesse, nel rispetto della programmazione regionale (art. 17 comma 1 della L.R.T. 32/2002),
 - b) riconosciute di cui all'art. 17 comma 2 della L.R.T. 32/2002,
 - c) per utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.), salvo specifiche diverse disposizioni e condizioni contenute nei bandi a voucher;
- 2) gli Istituti Professionali di Stato che intendono accreditarsi in Toscana per i soli percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Nell'ambito delle Istituzioni Scolastiche possono presentare domanda di accreditamento solo gli Istituti Scolastici di II grado.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.

L'accREDITamento viene concesso per lo svolgimento dei seguenti servizi formativi ovvero:

- *Formazione età dell'obbligo formativo*
- *Formazione post età dell'obbligo e formazione superiore - Interventi formativi* – corsuali e individualizzati – post obbligo, post diploma e post laurea, ovvero rivolti a soggetti che abbiano assolto l'obbligo formativo nel sistema della formazione professionale o nel sistema dell'istruzione superiore o comunque con più di 18 anni di età, soggetti che abbiano conseguito la laurea; occupati e non occupati, CIGS e mobilità, finalizzati all'inserimento e re-inserimento lavorativo.
- *Formazione continua* – Interventi – individualizzati/corsuali – di adeguamento ed aggiornamento delle competenze, qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione conseguente a riconversione di attività produttive e di supporto alla innovazione aziendale ed all'autoimprenditorialità, progettati e realizzati in una prospettiva dinamica fortemente interrelata con il mondo del lavoro e della produzione; rivolti a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, personale con contratto di lavoro dipendente e soggetti con contratti di lavoro atipici, contratti di lavoro autonomo e titolari di impresa, soggetti soci di cooperative, soggetti in CIGO, soggetti con contratti di apprendistato, persone in stato di disoccupazione per i quali l'intervento formativo è direttamente finalizzato all'inserimento in azienda.
- *Percorsi di istruzione e formazione professionale* - di cui all'articolo 14 della L.R. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

L'accreditamento per l'ambito "Obbligo d'Istruzione" (di cui all'art. 70 comma 3 del Regolamento 47/R del 2003 e ss.mm.ii.) non si applica alle Università, agli Istituti Scolastici, ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) e loro forme associative e consorzi così come previsti ai sensi dell'art. 7, comma 10 del DPR 275/99, laddove lo statuto preveda esclusivamente la presenza di Università e/o Istituzioni Scolastiche e/o CPIA Regionali.

L'accreditamento ottenuto per i servizi formativi ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell'ambito di progetti formativi, purché il costo di tali azioni non superi il 20% del costo complessivo del progetto formativo nel cui ambito esse si svolgono.

L'accreditamento per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici ha validità anche per realizzare attività riconosciute ai sensi della L.R.T. 32/2002 articolo 17 comma 2.

Per la realizzazione di progetti formativi, in caso di associazione di più organismi, l'obbligo di accreditamento degli stessi e l'applicazione di quanto previsto nell'articolo 12 della presente direttiva regionale si estende a tutti gli organismi attuatori. Invece, per la realizzazione di progetti di natura non esclusivamente formativa, in caso di associazione di più soggetti, l'obbligo di accreditamento non si estende a tutti i soggetti attuatori ma solo ai soggetti che erogano le attività formative previste nel progetto.

Per soddisfare le esigenze di specifiche attività le Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali accreditati hanno facoltà di dotarsi di ulteriori locali a complemento temporaneo, anche ubicati in altra parte del territorio regionale, purché non siano di loro proprietà e purché siano coperti da titolo di disponibilità limitato alla durata dell'edizione del corso per la quale sono utilizzati. Tali locali, oltre a rispettare quanto previsto dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul FSE, devono garantire una superficie minima di 1,80 mq./allievo, essere corredati di servizi igienici. Inoltre devono rispettare quanto previsto all'art. 4 requisito II.1.1.c) - *rispetto della normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche* e requisito II.1.4 - *rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*. Per i locali in disponibilità temporanea deve in ogni modo essere garantito il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e agibilità dei locali. Tali locali devono essere individuati - e la loro disponibilità documentata - in ogni caso prima dell'avvio delle attività.

Qualora si tratti di l'attività di formazione continua, realizzata all'interno di una impresa, si applica quanto previsto dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul FSE.

Art. 3 - Destinatari dell'accREDITamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.

Sono tenuti all'accREDITamento:

- le Università e delle Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali con sedi localizzate in Toscana che intendano organizzare ed erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, e/o riconosciute ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e s.m.i., e/o che intendano erogare attività di formazione ad utenti individuali che beneficino di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.);
- le forme associative e i consorzi costituiti ai sensi dell'art. 7, comma 10 del DPR 275/99, laddove lo statuto preveda esclusivamente la presenza di Università e/o Istituzioni Scolastiche e/o CPIA Regionali;
- gli istituti professionali di stato con sedi localizzate in Toscana che intendono organizzare ed erogare i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

Nell'ambito delle Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali deve sussistere:

- un assetto organizzativo che garantisca le funzioni di:
 - direzione e coordinamento dell'Istituzione
 - gestione amministrativa - finanziaria
 - gestione operativa
 - gestione dei processi di valutazione degli apprendimenti realizzati all'interno dei percorsi
- unità immobiliari adeguate all'assetto organizzativo;
- capacità di gestione di progetti che concorrano al totale o parziale finanziamento pubblico con risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie e/o capacità di gestire attività riconosciute.

All'interno delle Università e le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali devono sussistere adeguati requisiti per la struttura logistica sul territorio regionale ed adeguato Sistema di relazioni con il contesto locale di riferimento.

La persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante deve dotarsi di firma digitale.

Tutte le comunicazioni, le istanze e tutta la documentazione richiesta dal sistema di accREDITamento dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo accREDITamento.

I requisiti richiesti all'Istituzione per acquisire e mantenere l'accREDITamento sono puntualmente dettagliati nel successivo articolo 4 (Dispositivo operativo dei requisiti).

Art. 3 bis - Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento

- 1) Non possono presentare domanda di accreditamento le Istituzioni:
 - che hanno commesso gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
 - il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un'altra istituzione / organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 9, tabella D, punti D.2, D.3, D.5, D.6, D.7 e D.8, del presente disciplinare, e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nella stesa tabella D;
- 2) Non possono altresì presentare domanda di accREDITamento le Istituzioni se nei confronti del legale rappresentante:
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646;
 - è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.

Art. 4 - Dispositivo operativo dei requisiti per l'accreditamento ai sensi art. 70 comma 1 lett. c) e c bis) del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.

Sono individuati 10 requisiti minimi attinenti le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA, articolati in 4 criteri relativi a :

la struttura organizzativa ed amministrativa

la struttura logistica

il sistema di relazione con il contesto locale

le performance

Per ciascuno dei requisiti minimi sono state individuate oltre al contenuto del requisito stesso, anche:

- tipologie di evidenze minime, ovvero la documentazione o il tipo di situazione che dimostra il possesso del requisito da parte dell'Istituzione;
- modalità minime di verifica documentale, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'Istituzione vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione;
- modalità minime di verifica diretta, ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'Istituzione vengono verificate dall'amministrazione attraverso accertamento diretto;
- indicazioni minime per il mantenimento, ovvero gli adempimenti a cura dell'Istituzione e le relative verifiche a cura dell'amministrazione rispettivamente per dimostrare e per accertare il mantenimento nel tempo del requisito minimo.

Nella tabella che segue sono elencati i requisiti minimi previsti, articolati nei quattro criteri.

Criterio	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa dell'Istituzione</i>	I.1 Situazione economico-finanziaria dell'Istituzione
	I.2 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.3 Organizzazione dei processi di qualificazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo
	IV.4 Soddisfazione dell'utenza
	IV. 5 Valutazione degli esiti occupazionali

Criterio I: la struttura organizzativa ed amministrativa dell'Istituzione

Requisito I.1: Situazione economico-finanziaria dell'Istituzione

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
I.1.1 nei confronti del legale rappresentante : I.1.1.a) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646. I.1.1.b) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; I.1.1.c) il legale rappresentante non deve aver ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo, Istituzione scolastica, Università, CPIA che sia stato soggetto a revoca dell'accREDITamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell'articolo 9, tabella D, punti D.2, D.3, D.5, D.6, D.7 e D.8 del presente disciplinare, e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nella stesa tabella D; I.1.1.d) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione.	Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesta il mantenimento del requisito. Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.1.2 l'Istituzione non deve aver commesso: I.1.2.a) – abrogato ; I.1.2.b) gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; I.1.2.c) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali. I.1.3 – abrogato I.1.4 – abrogato	dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione.	Verifiche a campione.

Requisito I.2: Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate

Ogni figura professionale non può svolgere più di due funzioni all'interno della stessa Istituzione scolastica e/o università e/o CPIA accreditata e non può prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni sotto indicate (ad eccezione delle funzioni I.2.1 e I.2.5), per più di un soggetto accreditato ai sensi delle delibere n. 894/17 e ss.mm.ii. e n. 1407/16 e ss.mm.ii.

La figura professionale di cui alla funzione I.2.1 – Presidio della funzione di direzione – potrà svolgere l'attività per più Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA.

La figura professionale di cui alla funzione I.2.5 – Presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti – potrà svolgere l'attività per non più di due Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA e/o Organismi Formativi Accreditati ai sensi della DGR 1407/16.

Di seguito si riportano i requisiti specifici per ciascuna figura di presidio .

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.2.1 Presidio della funzione di direzione dell'Istituzione da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche: I.2.1.a) deve svolgere la funzione in maniera continuativa; I.2.1.b) deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. I.2.1.c) deve possedere: ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane, oppure ▪ diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione e/o dell'orientamento e/o del mercato del lavoro, oppure - diploma di scuola superiore + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane in settori diversi, oppure - un titolo di scuola dell'obbligo + almeno 5 anni di esperienza in attività di pianificazione strategica e/o gestione delle risorse umane nel settore della formazione/dell'orientamento/del mercato del lavoro; I.2.1.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; I.2.1.e) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione	➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) e per il curriculum vitae.	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione.	➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) che attesta il mantenimento del requisito ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. Le attività di formazione previste da altre normative di riferimento non sono ritenute valide ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali. Verifiche a campione.

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
I.2.2 Presidio della funzione di gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituzione da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche: I.2.2.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva; I.2.2.b) deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un soggetto professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; I.2.2.c) deve possedere: ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche, oppure ▪ un titolo di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche. In caso di Istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui all'art. 17 della l.r. 32/2002: in alternativa all'esperienza nella gestione amministrativa di risorse finanziarie pubbliche è richiesta esperienza nella gestione amministrativa ed economica di attività riconosciute di cui all'art. 17, comma 2, della l.r. 32/2002;	➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) e per il curriculum vitae.	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione.	➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) che attesta il possesso del requisito ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. Le attività di formazione previste da altre normative di riferimento non sono ritenute valide ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali. Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.2.2.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; I.2.2.e) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .				

Istruttoria di accreditamento o di variazione				
contenuto del requisito	tipologie di evidenze	modalità di verifica documentale	modalità minime di verifica diretta	Requisiti per mantenimento
I.2.3 Presidio della funzione amministrativa da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche: I.2.3.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva; I.2.3.b) deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un soggetto professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi: I.2.3.c) deve possedere: ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento, - oppure ▪ titolo scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di funzioni amministrative in organismi pubblici o privati operanti nel settore della formazione/orientamento; I.2.3.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; I.2.3.e) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .	➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) e per il curriculum vitae.	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione.	➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) che attesta il possesso del requisito ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. Le attività di formazione previste da altre normative di riferimento non sono ritenute valide ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali. Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.2.4 Presidio della funzione di coordinamento da parte di almeno una persona con le seguenti caratteristiche: I.2.4.a) deve svolgere la funzione in maniera continuata ed esclusiva; I.2.4.b) deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un soggetto professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; I.2.4.c) deve possedere: ▪ diploma di laurea + almeno 2 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi, - oppure ▪ deve possedere un diploma di scuola superiore + almeno 3 anni di esperienza nel coordinamento di attività e progetti nel campo dello sviluppo e della formazione delle risorse umane e/o nel campo degli interventi pedagogici ed educativi; I.2.4.d) non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; I.2.4.e) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione .	➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) e per il curriculum vitae.	verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione.	➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.d) e I.2.1.e) che attesta il possesso del requisito ➤ Aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad attività formative attinenti alla funzione ricoperta. Il monte ore complessivo deve essere pari ad almeno 12 ore di formazione nel biennio. La decorrenza del primo biennio è il primo gennaio dell'anno successivo al rilascio dell'accREDITamento. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Il requisito deve essere attestato mediante l'invio di una comunicazione su modello regionale. Tipologia di evidenza: attestati di esito con descrizione dei contenuti del corso. Le attività di formazione previste da altre normative di riferimento non sono ritenute valide ai fini dell'aggiornamento delle competenze professionali. Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.2.5 Presidio dei <i>processi di valutazione degli apprendimenti</i> da parte di una persona: I.2.5.a) il cui nominativo è presente nell'elenco regionale delle persone in possesso della specifica certificazione di competenze professionali conseguito a seguito di specifico percorso formativo e del superamento del relativo esame finale; I.2.5.b) deve essere legata all'Istituzione mediante contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui la funzione sia affidata ad un soggetto professionista esterno deve essere previsto un rapporto di lavoro che copra un arco temporale di almeno 12 mesi; I.2.5.c) che non deve avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati previsti dal codice penale contro la pubblica amministrazione di cui ai capi I e II del titolo II del libro II, e per i reati di cui agli articoli 635 ter, 635 quinquies, 640, 640 bis e 646; I.2.5.d) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che prevedono quale pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione . I.2.5.e) che non deve svolgere l'attività per più di due Istituzioni scolastiche e/o università e/o CPIA e/o Organismi Formativi Accreditati ai sensi della DGR 1407/16 e ss.mm.ii..	➤ curriculum vitae ➤ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.c) e I.2.1.d) e per il curriculum vitae.	Verifica della correttezza della dichiarazione	Verifica almeno a campione.	➤ Invio annuale della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per i punti I.2.1.c) e I.2.1.d) che attesta il possesso del requisito ➤ Aggiornamento delle competenze professionali secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento per il mantenimento nell'elenco regionale di cui al punto I.2.5.a) del presente requisito. Con decreto del dirigente responsabile potranno essere individuate attività formative di aggiornamento obbligatorie con relative tempistiche e modalità di svolgimento. Verifiche a campione.

Requisito I.3: Organizzazione dei processi di qualificazione , progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
I.3.1 Consegimento della certificazione di qualità, entro il termine di 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento, secondo le seguenti specifiche: I.3.1.a) La certificazione deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati ACCREDIA o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo il modello UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 o EFQM / CAF o UNI ISO 21001. I.3.1.b) Nel Manuale di Gestione della Qualità (ISO UNI) o nei Documenti di Formalizzazione della Gestione Qualità (EFQM o CAF) deve essere individuata una specifica procedura organizzativa di gestione dedicata alla "Rendicontazione di attività orientative/formative finanziate con fondi pubblici" (tale procedura non è richiesta alle Istituzioni che svolgono esclusivamente attività riconosciute di cui al comma 2 dell'art. 17 della l.r. 32/2002). I.3.1.c) Il Sistema qualità deve inoltre specificatamente prevedere la formalizzazione della gestione del processo di valutazione degli apprendimenti e di rilascio della dichiarazione degli apprendimenti secondo quanto stabilito dal disciplinare per l'attuazione del Sistema Regionale delle competenze. I.3.1.d) La certificazione deve riguardare la progettazione ed erogazione di servizi formativi. Il requisito I.3.1 non è richiesto agli istituti professionali di stato accreditati ai sensi dell'art. 1 Punto 2 del presente disciplinare.	Antecedentemente al conseguimento della certificazione: - dichiarazione di impegno al conseguimento della certificazione entro la scadenza prevista, sottoscritta dal legale rappresentante. Successivamente al conseguimento della certificazione: - copia della certificazione rilasciata dall'Ente certificatore	Antecedentemente al conseguimento della certificazione: - verifica della correttezza della dichiarazione Successivamente al conseguimento della certificazione: - verifica della correttezza della certificazione	non previste Successivamente al conseguimento della certificazione: verifica a campione, con accertamento diretto sui documenti relativi al sistema qualità (manuale, procedure etc.)	Successivamente al conseguimento della certificazione, invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione. La verifica avviene con le medesime modalità della verifica effettuata in fase di istruttoria accreditamento.)

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
I.3.2 presenza di un Piano biennale di sviluppo professionale delle risorse umane (articolato in destinatari , obiettivi, azioni, risorse necessarie , modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l'aggiornamento delle figure professionali.	piano biennale di sviluppo delle risorse umane.	verifica della correttezza della documentazione.	non previste.	verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.
I.3.3 “Carta di qualità” Tutte le Istituzioni formative sono tenuti al rispetto della “Carta di qualità” e a renderla nota all'utenza.	Documento riportante la procedura formale, redatto su apposita modulistica regionale.	verifica della correttezza della documentazione.	non previste .	verifica a campione dell'effettiva applicazione ed uso conforme della documentazione presentata attraverso accertamento presso la sede.

Criterio II: la struttura logistica dell'Istituzione

Requisito II.1: Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature

	Istruttoria di accreditamento o di variazione			
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
II.1.1 Il “set minimo” di locali¹ (locali uso ufficio + aula didattica e relativi servizi) in disponibilità dell'Istituzione ed adibiti alle attività formative deve avere le seguenti caratteristiche: II.1.1.a) essere collocati nel territorio della Regione Toscana; II.1.1.b) essere ad uso esclusivo dell' Istituzione e avere una superficie netta complessiva di almeno 100 mq², comprensiva di servizi igienici, con : ➤ almeno 30 mq di locali per ufficio ad uso esclusivo, ➤ almeno 1 aula didattica³ ad uso esclusivo di almeno 24 mq. Deve essere in ogni caso garantita la sup. min. di 1,80 mq./allievo. II.1.1.c) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. L'accessibilità deve essere garantita dal piano stradale. Per i soli istituti professionali di stato, accreditati ai sensi dell’art. 1 Punto 2 del presente disciplinare, il requisito è assolto anche tramite evidenza della richiesta di adempimento al soggetto titolare dei locali.	Dichiarazione su modello regionale. copia della richiesta di adempimento al soggetto che ha la titolarità dei locali.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco. Verifica almeno a campione, con accertamento del rispetto del requisito anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione. Verifiche a campione.

¹ Si precisa che i locali devono essere delimitati con pareti fino al soffitto. Qualora dette pareti non fossero fisse in caso di spostamento o rimozione l'Istituzione deve trasmettere una richiesta variazione locali dimostrando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la struttura logistica.

² Con possibilità di un margine di tolleranza del 10%

³ Si precisa che per i locali tipologia “*Aula Didattica*” si intende esclusivamente aule adibite a lezione frontale

<i>contenuto del requisito</i>	<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>			<i>Requisiti per mantenimento</i>
	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	
II.1.1.d) garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali attraverso la presenza di apposita segnaletica, in spazio visibile all'utenza riportante la denominazione dell'Istituzione (l'eventuale logo), i recapiti telefonici, l'orario di apertura al pubblico. La segnaletica deve essere realizzata in materiale solido e duraturo.	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.
II.1.1.e) garantire un servizio di accoglienza aperto al pubblico e all'utenza per almeno 20 ore settimanali prevedendo uno spazio e un servizio di segreteria per l'accoglienza dell'utenza, sia in presenza che telefonico. Lo spazio individuato per tale servizio non può essere collocato negli stessi locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative⁶⁶⁴⁹⁹⁷²⁸ e teoriche e pratiche.	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.
II.1.2 I locali aggiuntivi⁴ in disponibilità dell'Istituzione devono garantire la visibilità all'esterno e l'identificabilità dei locali (attraverso indicazioni grafiche per il pubblico). Per le aule didattiche presenti, almeno un'aula con superficie non inferiore a 24 mq. Per tutte le aule deve essere in ogni caso garantita la superficie minima di 1,80 mq./allievo. Ove previsto un servizio di accoglienza aperto al pubblico di cui al punto II.1.1.e tale servizio non può essere collocato negli stessi locali utilizzati per l'erogazione delle attività formative teoriche e pratiche. Il locali aggiuntivi devono essere corredati di servizi igienici nonché rispettare quanto previsto al punto II.1.1.c) relativo al rispetto della normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali. Per locali aggiuntivi s'intendono i locali, diversi da quelli compresi nel set minimo, che sono comunque inseriti in accreditamento; sono locali diversi da quelli temporaneamente in uso all'Istituzione, di cui all'art. 2.	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

⁴ Si precisa che i locali devono essere delimitati con pareti fino al soffitto. Qualora dette pareti non fossero fisse in caso di spostamento o rimozione l'Istituzione deve trasmettere una richiesta variazione locali dimostrando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la struttura logistica.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
II.1.3 La disponibilità di eventuali locali (set minimo e locali aggiuntivi) diversi da quelli del plesso scolastico o universitario deve essere garantita da uno dei seguenti atti: - contratto di locazione - contratto di comodato Tali atti devono : - essere registrati; - riportare l'indicazione della metratura dei locali; - riportare i dati identificativi del fornitore; - la garanzia di una disponibilità esclusiva di durata almeno triennale.	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. + planimetria quotata con indicazione dei locali oggetto del requisito (set minimo e locali aggiuntivi).	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica almeno a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.	Qualora la disponibilità non sia in forza di un titolo di proprietà, rinnovo del contratto di locazione oppure del contratto di comodato in corrispondenza della scadenza di ogni contratto. Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
II.1.4 In tutti i locali in disponibilità dell'Istituzione (set minimo e locali aggiuntivi) deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche), della normativa in materia di prevenzione incendi, della normativa antinfortunistica. In tutti i locali in disponibilità dell'Istituzione devono essere presenti : II.1.4.a) il Documento Valutazione dei Rischi che deve espressamente prevedere la Valutazione del Rischio per l'attività di Formazione (anche se l'attività prevalente è diversa dalla formazione) ; II.1.4.b) il piano di emergenza (ove previsto dalla normativa vigente) e le planimetrie di evacuazione; II.1.4.c) l'atto di nomina del medico competente (quando previsto dalla normativa vigente – D.Lgs. 81/2008); II.1.4.d) l'atto di nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) con copia degli attestati relativi ai corsi di formazione abilitanti che ha conseguito e relativi aggiornamenti; - gli atti di nomina dei lavoratori Addetti alla gestione emergenze, antincendio e primo soccorso, con gli attestati di frequenza dei corsi specifici previsti dalla normativa;	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
II.1.4.e) il certificato prevenzione incendi (solo se dovuto in base alla normativa vigente);	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) possesso certificato prevenzione incendi o b) copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3 .	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.
II.1.4.f) i verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti.	Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) possesso verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o b) copia della richiesta al soggetto che ha l'obbligo giuridico di provvedervi ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 18 comma 3.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	verifica a campione con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
II.1.5 L'Istituzione deve avere la disponibilità ad uso esclusivo almeno dei seguenti arredi e attrezzature: II.1.5.a) 1 PC collegato ad Internet, dedicato all'amministrazione; II.1.5.b) 1 stampante; II.1.5.c) 1 videoproiettore; II.1.5.d) linea telefonica⁵ dedicata per gli uffici; II.1.5.e) Sito internet in lingua italiana⁶. Tale sito deve essere univocamente riferito all'Istituzione L'aula deve essere arredata con almeno: II.1.5.f) 1 postazione di lavoro per la docenza (tavolo e sedia) II.1.5.g) 12 postazioni di lavoro (tavoli, sedie) (tali postazioni sono riferite all'aula di superficie pari a mq. 24) Arredi e attrezzature devono essere in buone condizioni ovvero in condizioni tali che ne sia garantito l'utilizzo da parte dell'Istituzione e dell'utenza. Le dimensioni dei tavoli devono essere: profondità minima 50 cm, larghezza minima 70 cm. II.1.6 Deve essere consentita la verificabilità e l'accessibilità sia dei locali che delle attrezzature in fase di controllo	Dichiarazione su modello regionale.	Verifica della correttezza della dichiarazione.	Verifica almeno a campione, con accertamento diretto anche attraverso audit in loco.	Verifiche a campione.

⁵ Il contratto telefonico deve essere tale da garantire che il servizio di risposta telefonica sia effettuato dall'Istituzione

⁶ Il sito internet deve essere facilmente reperibile da parte dell'utenza tramite i principali motori di ricerca ed essere un canale informativo aggiornato sulle attività formative.

Criterio III: le relazioni

Requisito III.1: Sistema di relazioni

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
III.1.1 L'Istituzione deve aver realizzato e/o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini/analisi finalizzate a rilevare l'andamento/evoluzione del mercato del lavoro a livello regionale e/o sub-regionale e/o settoriale e ad individuare le esigenze ed i fabbisogni formativi. PER LE ISTITUZIONI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i.	Dichiarazione da parte del legale rappresentante che attesta per ciascuna indagine/analisi: – il titolo, – la data di pubblicazione, – il formato con cui l'indagine/analisi è disponibile – l'eventuale ambito (territoriale e/o settoriale) interessato dall'indagine/analisi	Verifica della correttezza della dichiarazione	verifica a campione, con accertamento diretto della veridicità della dichiarazione resa, attraverso il riscontro con l'originale di ciascuna delle indagini/analisi	Nell'arco di tempo di tre anni, realizzazione o collaborazione alla realizzazione di nuove indagini/analisi o aggiornamento di indagini/analisi esistenti PER LE ISTITUZIONI ESISTENTI: qualora le attività formative svolte in passato abbiano riguardato lo sviluppo di professionalità in specifico/i settore/i economico/i (o specifico/i sub-settore/i all'interno di questo/i), le indagini/analisi devono riguardare tale/i settore/i
III.1.2 Per tutte LE ISTITUZIONI Presenza di un protocollo o altro documento formale di relazione e collaborazione con altri soggetti del mondo del lavoro (imprese, associazioni sindacali dat. lavoro e lavoratori e lavoratrici, enti bilaterali, ordini professionali, associazioni no-profit, ecc. ...), dei servizi socio-assistenziali nell'area del disagio e dell'handicap, nonché del sistema scolastico (Istituti secondari superiori, università, ecc. ...) presenti sul territorio di riferimento, comprensiva dei seguenti requisiti documentali minimi:	Protocollo o documento formale di relazione e collaborazione	verifica della correttezza della documentazione	non prevista	Presenza di almeno un protocollo attivo. Verifica a campione

<i>Istruttoria di accreditamento o di variazione</i>				
<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>Requisiti per mantenimento</i>
• indicazione di: ◦ obiettivi della relazione istituita; ◦ modalità di conduzione della relazione ed impegni assunti dai soggetti partecipanti, con particolare riferimento all'integrazione delle offerte educative e formative, stage, incluso il mutuo riconoscimento di crediti formativi; • sottoscrizione del protocollo o altro documento da parte di tutti i soggetti interessati; • durata protocollo; • indicazione della data di aggiornamento del protocollo o altro documento. • Utilizzo sistematico e documentato del protocollo o altro documento (con riferimento alle attività afferenti all'obbligo formativo realizzate nel caso di attività afferenti a tale ambito).				

Criterio IV: le performance dell'Istituzione

Il calcolo degli indicatori prenderà avvio progressivamente dal momento in cui saranno disponibili le specifiche funzionalità sui sistemi informativi regionali di riferimento.

L'avvio a regime del sistema performance con la relativa attribuzione di crediti/debiti ai sensi dell'art. 8.2 lett. B verrà disposto con decreto dirigenziale del competente Settore della Regione Toscana.

Allievi/e partecipanti

Si definiscono allievi/e partecipanti gli/le allievi/e che risultavano in avvio dell'attività.

Allievi/e che hanno concluso il percorso formativo

Si definiscono allievi/e che hanno concluso il percorso formativo gli/le allievi/e frequentanti alla fine del percorso formativo.

Allievi/e formati

Si definiscono allievi/e formati/e i/le partecipanti ad attività formativa che:

- nel caso di percorsi finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o certificato di competenza, hanno conseguito un attestato di qualifica o certificato di competenza;
- nel caso di percorsi non finalizzati al conseguimento di qualifica o certificato di competenza, hanno conseguito la prevista certificazione finale.

Nel Data Base FSE il dato coincide con il dato "Allievi Qualificati", ovvero coloro che conseguono lo specifico attestato/certificato previsto quale obiettivo dell'intervento.

Requisito IV.1: Livello di efficienza progettuale

Il requisito non è applicabile agli: istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.1.1 Rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'Istituzione	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra importo complessivo rendicontato e revisionato ed importo complessivo approvato (o ultima variazione approvata) per la media di tutte le attività finanziate con risorse pubbliche realizzate dall'Istituzione: – inferiore a 0,85 attribuzione debito – se superiore a 0,93 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

Requisito IV.2: Livello di abbandono

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.2.1 1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero di allievi/e partecipanti (cfr definizione) 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero di allievi/e partecipanti (cfr definizione)	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero di allievi/e partecipanti (cfr definizione) : - inferiore a 0,70 attribuzione debito -superiore a 0,85 attribuzione credito 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti che risultano tali alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: a) sono rientrati nel sistema scolastico, b) hanno trovato un'occupazione) e il numero di allievi/e partecipanti (cfr definizione) : - inferiore a 0,50 attribuzione debito - se superiore a 0,75 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE

Requisito IV.3: Livello successo formativo

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.3.1 1) Il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e il numero di allievi/e partecipanti-(cfr definizione) 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: il valore del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e il numero degli allievi partecipanti (cfr definizione) .	Dati inseriti nel sistema informativo regionale (db FSE)	Verifica su db FSE	non previste	1) Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e il numero di allievi/e-partecipanti (cfr definizione) : – inferiore a 0,70 attribuzione debito – se superiore a 0,85 attribuzione credito 2) Limitatamente ai percorsi di formazione continua: Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di partecipanti formati – inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché: i) sono rientrati nel sistema scolastico, ii) hanno trovato un’occupazione – e il numero di allievi/e-partecipanti (cfr definizione) : – inferiore a 0,50 attribuzione debito – se superiore a 0,75 attribuzione credito Verifica tramite estrazione dei dati dal db FSE.

Requisito IV.4: Soddisfazione dell'utenza

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.4.1 Valutazione positiva espressa da almeno il 80% di allievi/e formati/e, con riferimento ai seguenti elementi di valutazione:(1) modalità di pubblicizzazione e selezione del corso, (2)qualità della docenza e dello stage, se previsto, (3)qualità del tutoraggio, (4)adeguatezza del materiale didattico, (5)dei locali e delle (6)attrezzature, (7)qualità delle misure di accompagnamento. Per ciascun elemento l'utenza disporrà di un punteggio ricompreso tra 0 (voto gravemente insufficiente), 1 (voto insufficiente), 2 (voto sufficiente), 3 (voto buono), e 4 (voto ottimo). La valutazione è positiva se arriva ad almeno 17 punti complessivi.	Dati inseriti nel sistema informativo	Verifica su sistema informativo	non previste	Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori dati dalla Valutazione positiva espressa di allievi/e formati/e. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità di allievi/e formati/e. dell'Istituzione nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce ad allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE. - inferiore al 51% attribuzione debito - superiore al 80% attribuzione credito

Requisito IV.5: Valutazione degli esiti occupazionali

<i>contenuto del requisito</i>	<i>tipologie di evidenze</i>	<i>modalità di verifica documentale</i>	<i>modalità minime di verifica diretta</i>	<i>soglia per acquisizione di crediti / debiti</i>
IV.5.1 Relativamente ai progetti realizzati nel periodo di riferimento, rapporto tra numero allievi/e occupati/e nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi/e iscritti/e fino all'ultimo giorno di attività. (la valutazione non si applica ai progetti destinati alle persone occupate). Si considera in stato di occupazione l'allievo/a che ha un contratto di lavoro oppure ha avviato l'attività d'impresa mediante l'iscrizione al registro delle imprese e /o iscrizione a partita IVA. I dati inerenti l'occupazione di allievi/e sono estrapolati dal sistema Informativo del lavoro, Registro delle Imprese, CCIAA. e altra eventuale documentazione. Gli esiti occupazionali vengono misurati applicando coefficienti di ponderazione basati sulla profilazione di allievi/e, con riferimento allo status occupazionale, l'età, il titolo di studio, il genere, lo stato di disabilità così come indicato nelle tabelle che seguono. Sono esclusi dal calcolo i detenuti con minimo 5 anni di pena da scontare	Dati estrapolati dai sistemi informativi DB FSE, IDOL, Registro delle Imprese, CCIAA Si considerano validi: contratto a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata almeno semestrale, contratto di apprendistato, avvio di lavoro autonomo comprovato dall'iscrizione al registro delle imprese e CCIAA	Verifica su sistema informativo	non previste	Soglia per l'acquisizione di crediti /debiti secondo i seguenti valori del rapporto tra numero di allievi/e occupati/e nei dodici mesi successivi il termine dell'intervento e numero di allievi/e iscritti/e fino all'ultimo giorno di attività. Il calcolo viene effettuato considerando i voti della totalità di allievi/e formati/e dell'Istituzione nell'ultimo anno solare precedente la presentazione della domanda di accreditamento/la verifica del mantenimento. La valutazione si riferisce ad allievi dei corsi finanziati/riconosciuti dalla Regione Toscana e inseriti nel db FSE.: - inferiore a 0,30 attribuzione debito - superiore a 0,45 attribuzione credito

Tab.1

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,3	1,6	1,8	1,2	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,0	1,4	1,5	1,0	1,4	1,5
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,6
30-49	M	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,5	1,8
	F	obbligo	1,3	1,7	1,8	1,3	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,6	1,7	1,1	1,6	1,7
50+	M	obbligo	1,6	1,8	1,8	1,5	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,7	1,9	1,4	1,7	1,9
	F	obbligo	1,4	1,8	1,8	1,4	1,7	1,8
		diploma o laurea	1,5	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9

Tab.2

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
20 anni o meno	M	obbligo	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,5	1,3
	F	obbligo	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,8
		diploma o laurea	1,2	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3
21-29	M	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,3	1,7	1,6
	F	obbligo	1,8	1,9	1,9	1,8	1,9	1,9
		diploma o laurea	1,3	1,6	1,6	1,4	1,6	1,7
30 o +	M	obbligo	1,7	1,8	1,9	1,7	1,8	1,8
		diploma o laurea	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	1,9
	F	obbligo	1,7	1,9	1,8	1,8	1,9	1,8
		diploma o laurea	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

Tab.3

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI DISOCCUPATI CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
Under 29	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,6	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,4	1,8	1,9	1,4	1,8	1,9
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,5	1,9	1,9	1,5	1,9	2,0
30-49	M	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	1,9	2,0
	F	obbligo	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0
50+	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
	F	obbligo	1,8	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,9	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0

Tab.4

PUNTEGGIO DI PROFILAZIONE PER GLI UTENTI IN CERCA DI PRIMO IMPIEGO CON DISABILITA'

Classe di età	Genere	Studio	Non area di crisi			Area di crisi		
			Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi	Disoccupato meno di 12 mesi	Disoccupato 13-24 mesi	Disoccupato oltre 24 mesi
20 anni o meno	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,9	1,7
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,7
21-29	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,7	2,0	2,0
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	1,7	2,0	2,0	1,8	2,0	2,0
30 o +	M	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	F	obbligo	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		diploma o laurea	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Art. 5 - Rilascio dell'accreditamento e gestione delle variazioni

Le Istituzioni accedono alle procedure di accreditamento tramite domanda presentata alla Regione Toscana.

L'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento concesso nel caso in cui tutti gli indici soglia previsti nel dispositivo operativo in riferimento ai requisiti necessari per l'accesso siano rispettati (cfr. Articolo 4 Dispositivo operativo dei requisiti). Il sistema di valutazione dell'istanza di accreditamento non prevede attribuzione di alcun punteggio connesso a tali requisiti minimi di ingresso (sistema ON/OFF).

A seguito dell'adozione del provvedimento di accreditamento di cui all'art. 5.1, le Università, le Istituzioni Scolastiche ed i CPIA Regionali sono inserite in un elenco regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.

Tutte le comunicazioni dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento.

Ai fini della verifica del rispetto del requisito II.1.1.c) di cui al precedente art. 4, ove necessario, il competente Settore Regionale si avvarrà del Centro Regionale di Accessibilità (CRA), di cui alla l.r. 60/2017, per la formulazione di pareri di merito.

Art. 5.1 - Procedura di accreditamento

La domanda di accreditamento è presentata dall'Istituzione al competente Settore della Regione Toscana mediante il formulario online necessario per la predisposizione della domanda stessa. La domanda è presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento e firmata digitalmente dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante.

La Regione effettua su ciascuna domanda di accreditamento:

- a) una verifica di ammissibilità dell'Istituzione candidata, finalizzata a verificare la completezza, la correttezza della documentazione presentata e la sua rispondenza ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- b) una verifica in loco presso l'istituzione per gli opportuni accertamenti e verifiche da parte di un team di esperti (almeno 2).

Qualora si ravvisi la necessità di pareri istruttori per valutare il rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 4 al fine del rilascio e del mantenimento dell'accreditamento il competente Settore Regionale può sospendere i termini previsti dalla normativa regionale, che ridecorrono dalla definizione dell'esigenza istruttoria. Il competente Settore Regionale darà comunicazione delle varie fasi all'Istituzione.

Per quanto riguarda la verifica di ammissibilità di cui al punto a) l'esito negativo della verifica stessa comporta l'inammissibilità della domanda.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b), almeno 10 giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa, la Regione comunica all'Istituzione interessata:

- la data di effettuazione della verifica in loco;
- i nominativi delle persone che effettueranno tale verifica e, tra questi, la persona responsabile del team;
- gli obiettivi e l'ampiezza della verifica (intesa come localizzazione fisica, unità organizzative, attività e processi interessati, periodo di tempo richiesto), nonché i criteri secondo i quali verrà effettuata la verifica (requisiti e procedure di riferimento).

Qualora l'Istituzione non potesse accettare la prima data proposta per la verifica in loco, comunicata dalla Regione Toscana, deve darne tempestiva comunicazione, entro e non oltre 3 (tre) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario la data comunicata viene considerata accettata.

La facoltà di richiedere lo spostamento della data è esercitabile per una sola volta.

L'eventuale seconda data per la verifica in loco sarà comunicata dalla Regione Toscana almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione della verifica stessa. Tale data non può essere ulteriormente rifiutata pena il rigetto della domanda stessa.

L'assenza dei soggetti responsabili dell'Istituzione nel giorno della verifica in loco, che non consenta lo svolgimento della stessa, determina il rigetto della domanda di accreditamento.

Al termine della verifica in loco la Regione redige il relativo verbale di verifica, comprendente eventuali osservazioni tecniche finalizzate al miglioramento organizzativo e/o logistico dell'Istituzione. A completezza delle informazioni di accertamento presso i locali, al verbale di verifica in loco potrà essere allegata altra documentazione ivi compresa documentazione fotografica.

Per quanto riguarda la verifica in loco di cui al punto b) del presente articolo l'esito negativo della stessa comporta il rigetto della domanda di accreditamento.

Sulla base dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), il dirigente del competente Settore della Regione Toscana, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, adotta il decreto di accreditamento o il decreto di inammissibilità o di rigetto della domanda.

In caso di inammissibilità della domanda l'Istituzione potrà presentare nuova domanda dal giorno successivo all'adozione del provvedimento di inammissibilità.

Qualora si verifichi una seconda inammissibilità della domanda l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento.

In caso di rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dal provvedimento di rigetto.

Qualora si verifichi per due volte consecutive il rigetto della domanda, l'Istituzione non potrà presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi due anni dalla data del secondo provvedimento.

L'accREDITAMENTO, rilasciato dalla Regione Toscana alle Università, Istituzioni Scolastiche ed CPIA, è finalizzato solo ed esclusivamente per la realizzazione di corsi riconosciuti, finanziati con fondi pubblici o per i corsi per i quali è richiesto l'obbligo di accREDITAMENTO.

Pertanto se una Istituzione vuole pubblicizzare se stessa come accreditata ai sensi del presente disciplinare deve utilizzare una dicitura-tipo: "Istituzione accreditata da Regione Toscana - per la realizzazione di attività formative riconosciute e/o finanziate con risorse pubbliche, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 della L.R.T. 32/2002 - codice accREDITAMENTO n. ..." e senza l'utilizzo dello stemma di Regione Toscana.

Lo stemma della Regione Toscana, il cui uso è disciplinato dalla L.R. 21 luglio 2015, n. 59 e suoi atti attuativi, può essere utilizzato solo se autorizzato in quanto marchio depositato e tutelato ai sensi di legge e, comunque, non può essere utilizzato per pubblicizzare l'Istituzione.

Nella fase di avvio dell'accreditamento disciplinato dal presente atto, qualora l'Istituzione dichiari di possedere esclusivamente il set minimo di locali ed eventuali locali aggiuntivi per i quali aveva già ottenuto l'accreditamento ai sensi della DGR 968/2007 e ss.mm.ii., il competente Settore Regionale può rilasciare l'accreditamento esclusivamente previa effettuazione della verifica di ammissibilità di cui alla lettera a) del secondo capoverso del presente articolo. La verifica in loco prevista alla lettera b) del secondo capoverso del presente articolo sarà effettuata entro un anno dalla data del decreto di accreditamento. In questo caso l'accreditamento viene rilasciato sotto la "condizione risolutiva" che il controllo, di cui alla citata lettera b), abbia esito positivo.

Art. 5.2 - Comunicazione e gestione delle variazioni

L'Istituzione deve dare comunicazione al competente Settore regionale delle eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento, di cui all'art.4. A tal fine, la stessa dovrà produrre tutte le "tipologie di evidenze", di cui all'art. 4, relative ai requisiti attinenti le variazioni avvenute.

Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti.

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 dall'Istituzione, costituiscono variazioni eventuali cambiamenti intervenuti successivamente al rilascio delle dichiarazioni rese. In tal caso, l'Istituzione è tenuta a presentare nuova dichiarazione inerente il requisito, anche ove sia prevista dichiarazione periodica per il mantenimento.

In caso di variazioni relative ai locali, set minimo o aggiuntivi, la Regione si riserva la facoltà di procedere o meno all'audit in loco. Nel caso di spostamento o rimozione di pareti non fisse (ammesse solo se fino al soffitto, come previsto dal requisito II.1) l'Istituzione deve trasmettere una richiesta variazione locali dimostrando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la struttura logistica.

In caso di mutamenti relativi alla denominazione, a fusioni, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento della veste giuridica, per poter operare un passaggio dell'accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che venga garantita e sia rintracciabile la continuità tra i soggetti.

Tutte le variazioni devono essere comunicate alla Regione entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'avvenimento (quali a solo titolo di esempio data sottoscrizione contratti, data atto amministrativo, data di apertura/cancellazione della sede presente sulla Visura della CCIAA. in caso di variazione di locali, ...) tramite l'apposita funzione del sistema informativo dell'accreditamento.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui l'Istituzione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.8 - Tabella D del presente disciplinare.

In caso di non conformità rilevate rispetto ai requisiti di cui all'art. 4 si rimanda a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente disciplinare.

Gli Istituti Professionali di Stato già accreditati per l'ambito "Formazione Riconosciuta e Finanziata" possono chiedere il passaggio al solo ambito di "Istruzione e Formazione Professionale" (IeFP). A tal fine l'Istituto Professionale dovrà trasmettere specifica richiesta includendo tutte le "tipologie di evidenze", di cui all'art. 4, relative ai requisiti attinenti al solo ambito IeFP.

Tutte le comunicazioni di Variazione devono pervenire esclusivamente tramite le apposite funzioni del sistema informativo dell'accreditamento.

Art. 6 - Accredитamento e sistemi certificati/accreditati di gestione della qualità

L'Istituzione deve realizzare adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo il sistema di qualità in conformità del sistema UNI EN ISO 9001 settore specifico EA37 e/o EFQM / CAF e/o UNI ISO 21001.

Le Istituzioni che alla data di presentazione della domanda di accredитamento non sono in possesso della certificazione di qualità sopra indicata, sono tenuti ad acquisirla entro un termine di 180 giorni dalla data del provvedimento di accredитamento - requisito I.3.1 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Gli istituti professionali di stato accredитati ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare non sono tenuti al possesso della certificazione di qualità

Art. 7 - Validità dell'accredитamento e sistema dei controlli

L'accredитamento viene concesso e rimane valido fintanto che persistono i requisiti necessari e si rispettino le condizioni più sotto specificate.

Art. 7.1 - Condizioni per la permanenza nel sistema di accredитamento

L'Istituzione accredитata permane nel sistema di accredитamento, se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema se non incorre nei casi di revoca di cui all'art. 9 tabella D del presente disciplinare e se non esaurisce il "monte crediti complessivo".

Al momento della concessione dell'accredитamento verrà infatti assegnato all'Istituzione un monte crediti pari a 25 punti. Tale monte crediti può raggiungere, in caso di assegnazione di crediti connessi alla presenza di specifiche condizioni premianti, un totale di 40 punti.

Qualora l'Istituzione esaurisca il proprio "monte crediti complessivo" per l'attribuzione di debiti ne conseguirà la revoca dell'accredитamento con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni dalla data del provvedimento di revoca.

Qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, così come previste dall'art. 8.2 let. A) per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un massimo 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accredитamento.

Art. 7.2 - Sistema dei controlli

Il sistema dei controlli si articola in:

- a) controlli on desk relativi alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità, ove richiesta, ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento, anche in relazione alle variazioni intercorse dopo il rilascio dell'accREDITAMENTO;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
- c) audit periodici in loco finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4;
- d) audit "mirati" in caso di necessità a giudizio della Amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Istituzione.

Per i controlli in merito alle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, il competente Settore regionale può chiedere l'esibizione o la trasmissione della documentazione necessaria.

I controlli di cui al punto a) sono condotti:

- 1) mediante verifica della presentazione, nei termini previsti, e della correttezza delle dichiarazioni di cui all'art.4, rese ai sensi del DPR 445/2000. Per tutte le dichiarazioni periodiche, la scadenza, annuale, è unica e decorre dalla data di sottoscrizione della dichiarazione meno recente. Il rinnovo deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi a tale scadenza. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 7.4 della presente direttiva. Verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000;
- 2) mediante verifica della presentazione della documentazione, nei termini previsti, attestante il mantenimento e rinnovo del sistema di certificazione di qualità. La documentazione deve pervenire entro i 30 giorni solari successivi alle scadenze;
- 3) mediante una verifica annuale sul rispetto degli indici-soglia concernenti i requisiti di efficacia/efficienza delle attività rendicontate/revisionate nell'anno solare precedente alla verifica; tale verifica viene effettuata sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana con riferimento alle attività rendicontate e verificate dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'estrazione.

Il calcolo degli indicatori sarà perfezionato entro il mese di ottobre di ogni anno e prenderà avvio progressivamente dal momento in cui saranno disponibili le specifiche funzionalità sui sistemi informativi regionali di riferimento. Di ciò verrà data comunicazione da parte del competente Settore Regionale;

- 4) mediante verifica periodica on desk dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione di sistemi di gestione della qualità. Ciascuna Istituzione deve pertanto inviare copia del suddetto verbale alle scadenze previste a seconda del Sistema di gestione qualità adottato. Il mancato o l'errato invio dei documenti comporta una non conformità, che dovrà essere sanata nei tempi e secondo le modalità indicate all'art. 7.4 della presente direttiva;
- 5) mediante controlli effettuati, anche su segnalazione, in relazione al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento.

I controlli di cui al punto b) sono condotti dai competenti Settori della Regione o da altri enti per i propri ambiti di competenza.

La rilevazione e verbalizzazione di irregolarità compiute da una Istituzione nella gestione di attività di formazione finanziate, o riconosciute ai sensi dell'articolo 17 della L.R.T. 32/2002 - o comunque la rilevazione di comportamenti scorretti intervenuti in fase di avvio, gestione e rendicontazione dei progetti - comporta l'applicazione dello specifico sistema di debiti di cui all'articolo 8.2. Tali irregolarità dovranno essere tempestivamente comunicate al Settore Regionale competente in materia

di accreditamento e, in caso di ATI/ATS, dovrà essere inoltre indicato il/i soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità.

I controlli periodici di cui ai punti c) e d) sono effettuati dal competente Settore Regionale.

Gli audit "mirati" possono essere decisi dalla Regione sulla base di ragioni specifiche e possono essere effettuati anche senza preavviso all'Istituzione.

Per gli audit programmati si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale audit. L'Istituzione è tenuta alla compilazione di una check list relativa al mantenimento dei requisiti redatta su un modello regionale. La mancata compilazione rappresenta un Non Conformità, che verrà disciplinata così come previsto nei successivi artt. 7.3 e 7.4 .

Nel caso in cui l'Istituzione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.8 - Tabella D del presente disciplinare.

Entro cinque anni dalla data dell'ultima visita in loco deve essere sempre effettuata una verifica completa della situazione dell'Istituzione accreditata con specifico audit.

La registrazione delle verifiche di audit avverrà mediante la redazione di verbali firmati dagli operatori della Regione che effettuano la verifica e controfirmato dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante o dalla persona rappresentante dell'Istituzione o altro soggetto delegato. Tutte le registrazioni che riguardano la verifica devono essere firmate da entrambe le parti.

Art. 7.3 - Rilevazione delle non conformità

A seguito delle comunicazioni di variazioni di cui al precedente art. 5.2 o delle attività di controllo possono verificarsi le seguenti situazioni di non conformità relative a requisiti del Dispositivo non attinenti i requisiti di Efficacia/Efficienza⁷, e l'applicazione delle relative sanzioni:

I. la non conformità riguarda al massimo due punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

In tal caso la Regione Toscana provvede all'attribuzione dei debiti di cui all'art. 8.2 lett. A, ove previsti, e all'indicazione dei tempi entro i quali l'Istituzione deve provvedere a risolvere la non conformità (nel caso di verifiche di audit la non conformità è segnalata nel verbale). Tali tempi non potranno comunque superare i 6 mesi dalla comunicazione. Alla scadenza fissata, la Regione verifica la risoluzione della non conformità. Se la non conformità è risolta, l'azione di rilievo si conclude con la registrazione della risoluzione nel dossier dell'Istituzione; qualora la non conformità sia stata risolta, la Regione provvede alla sospensione dell'accreditamento dell'Istituzione ai sensi dell'articolo 9 tabella C, lettera C1. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'Istituzione entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D11;

II. la non conformità riguarda tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza:

La Regione, in tal caso, provvede all'attribuzione dei debiti previsti dall'art. 8.2 lett. A ed a sospendere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella C, lettera C2. La sospensione ha decorrenza a partire dalla data di certificazione del decreto con cui viene approvato l'esito di sospensione e deve comunque essere sanata dall'Istituzione entro 12 mesi pena la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 9 tabella D, lettera D11.

⁷ Si ricorda che gli indicatori di efficacia/efficienza sono verificati su tutti le Istituzioni accreditate mediante estrazione dati dal sistema informativo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.2 let. a).

Art. 7.4 - Procedura di risoluzione delle non conformità rilevate

Adempimenti Istituzione

Entro il termine indicato dalla Regione l'Istituzione trasmette tutta la documentazione atta a sanare la non conformità rilevata al competente settore regionale.

Per l'invio di tale documentazione dovrà essere utilizzata l'apposita funzione del sistema informativo dell'accreditamento.

In caso di mancata risoluzione di non conformità inerente i locali aggiuntivi, l'Istituzione può evitare di incorrere nella sospensione di cui all'art. 7.3 se comunica la rinuncia al mantenimento di questi locali nel dossier di accreditamento.

Adempimenti Regione Toscana

La verifica della risoluzione delle non conformità può essere eseguita con due diverse modalità ovvero on desk o in loco.

La Regione effettua una verifica on desk sulla documentazione trasmessa.

La Regione si riserva comunque la facoltà di effettuare una visita in loco volta a verificare l'effettiva risoluzione delle non conformità secondo quanto dichiarato dall'Istituzione.

In caso di verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui l'Istituzione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.8 – Tabella D del presente disciplinare.

A seguito della verifica (on desk o in loco), la Regione provvede all'aggiornamento della banca dati.

Sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità

Per tutto quello che concerne le sanzioni in caso di scadenza dei termini per la risoluzione delle non conformità, si rimanda alle disposizioni contenute al precedente articolo 7.3.

Art. 8 - Monte crediti

Art. 8.1 - Determinazione del Monte Crediti

Il monte crediti complessivo risulta così determinato:

a) Monte crediti iniziale	b) Crediti aggiuntivi ottenibili in relazione al sistema premiante	c) Monte crediti complessivo massimo
25	15 massimo	40 massimo

Il monte crediti iniziale (ovvero il pacchetto di punti assegnato al momento dell'accREDITamento a tutte le Istituzioni in uguale misura) è quantificato in 25 punti totali. Esso è aumentabile di ulteriori 15 punti in relazione alla presenza o meno di condizioni premianti, fino ad arrivare ad un massimo di 40 punti. In nessun caso i 40 punti possono essere superati.

I debiti attribuibili in virtù del sistema sanzionatorio e degli esiti della verifica condotta sui criteri di efficienza ed efficacia decurtano il punteggio fino ad arrivare alla soglia di 0 punti, nel qual caso si procede alla revoca dell'accREDITamento.

In sede rilascio dell'accREDITamento verrà attribuito all'Istituzione solo il punteggio relativo al "Monte crediti iniziale". I crediti e i debiti relativi ai requisiti di efficacia ed efficienza saranno attribuiti a partire dall'anno 2019, in riferimento alle attività di verifica sui dati inseriti nel sistema informativo regionale dei progetti iniziati nell'arco temporale successivo al 30/11/2017.

Art. 8.2 - Gestione del Monte Crediti

A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti

Si indicano di seguito le irregolarità che producono penalizzazioni, ovvero attribuzione di debiti che si sottraggono al monte crediti.

ATTRIBUZIONE DI NON CONFORMITÀ			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.1	Uso improprio della pubblicizzazione dell'accREDITamento e/o utilizzo senza autorizzazione dello stemma regionale.	-5	
A.2	Per ogni attribuzione di una Non Conformità sui requisiti di mantenimento relativi: • all'invio delle Autocertificazioni di cui ai requisiti I.1 e I.2; • all'invio dei verbali di audit afferenti la visita in loco (sorveglianza o rinnovo) rilasciati dagli Enti di certificazione di cui al requisito I.3; • all'invio dell'aggiornamento delle competenze professionali delle figure di presidio redatto su modello regionale di cui ai requisiti I.2.1, I.2.2, I.2.3 e I.2.4.	-2	
A.3	Assenza di figura di presidio.	-5	La penalizzazione viene applicata anche su periodi di assenza che si sono conclusi
A.4	Variazioni non comunicate o comunicate in ritardo rispetto alla tempistica cui all'art. 5.2 della presente normativa.	-2	Le variazioni comunicate in sede di verifica in loco o dopo l'invio della comunicazione della data della verifica in loco verranno considerate come Non Conformità
A.5	Inserimento nei dati di performance di attività non effettivamente erogate.	-3	La penalità viene applicata sia per le attività finanziate che per le attività riconosciute
A.6	Violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.	- 5	La penalità viene applicata anche se l'irregolarità viene accertata in fase di domanda di accREDITamento

Le non conformità una volta rilevate comportano l'immediata attribuzione di debiti e conseguente decurtazione dei punti. Tali non conformità se non vengono risolte nei tempi e nelle modalità stabilite dall'amministrazione regionale determinano la sospensione dell'accREDITamento così come previsto dall'art. 9 Tab. C punti C1 e C2.

Nel caso di irregolarità rilevate nell'ambito delle attività di Pubblicitazione, Avvio, Gestione e Rendicontazione di un progetto realizzato in partenariato, la penalizzazione viene applicata per intero al/ai soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità e nella misura del 30%⁸ al soggetto capofila, se diverso. Qualora non sia/siano chiaramente identificabile/i il/i soggetto/i accreditato/i responsabile/i dell'irregolarità la penalizzazione viene applicata per intero a tutti i partners del progetto accreditati. Nelle condizioni di irregolarità relative ai registri di cui ai punti A.26, A.27, A.28 e A.29 la penalità si applica per intero ai soli soggetti gestori delle attività. Non viene applicata la penalizzazione ridotta al soggetto capofila se diverso.

PUBBLICIZZAZIONE PERCORSO RICONOSCIUTO IN ASSENZA DI RICONOSCIMENTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.7	Pubblicizzazione di corsi dichiarati riconosciuti dall'Istituzione, in assenza di riconoscimento.	- 10	La sanzione si applica anche se la domanda di riconoscimento è stata presentata ed è in corso di valutazione. La sanzione si applica in caso di utilizzo non autorizzato del logo regionale.

AVVIO PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.8	Rinuncia alla realizzazione del progetto.	- 5	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto.
A.9	Non conformità ed incompletezza delle modalità di pubblicizzazione rispetto a quanto previsto dalle norme e dal progetto.	- 3	Per i progetti finanziati dal PR FSE+: Mancato rispetto degli obblighi previsti dall'art. 50 del reg 2021/1060 e dal Manuale del beneficiario FSE / dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni. Es. assenza sui prodotti e materiali destinati alla divulgazione e informazione (avviso per la selezione dei partecipanti, schede di iscrizione, ecc.) dei loghi e le informazioni come previste nel Manuale d'uso del logo "Coesione Italia 21-27", domande di iscrizione senza loghi.
A.10	Irregolarità ed inadempienze nella procedura di selezione.	- 5	Rientra in questa condizione di penalizzazione a titolo di esempio: - il mancato svolgimento delle verifiche sulle competenze di lingua italiana in caso di partecipanti stranieri; - la mancata istituzione di una commissione di valutazione per lo svolgimento della selezione; - l'inadeguata documentazione dei lavori della commissione (relazione giornaliera delle prove di selezione) e dei verbali finali; - l'esito inadeguato del livello verificato a seguito di somministrazione in sede di controllo di test da parte dell'Amministrazione.

⁸ Ai fini del calcolo di tale percentuale si procede come segue: si arrotonda al primo intero per difetto nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 1 e 4 (es. 2,4 si arrotonda a 2); si arrotonda al primo intero per eccesso nel caso in cui la prima cifra decimale sia compresa tra 5 e 9 (es. 0,9 si arrotonda a 1 e 2,5 si arrotonda a 3).

AVVIO PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.11	Ammissione ai percorsi formativi i di allievi e/o allieve i non in possesso dei requisiti richiesti	-5	I requisiti sono da intendersi sia nel senso dell'ammissibilità alle Priorità del PR (o di altre fonti di finanziamento) sia nel senso degli standard formativi di percorso (titoli di istruzione/formazione ecc.).
A.12	Mancata comunicazione di avvio dell'attività formativa in aula e/o dello stage.	- 5	
A.13	Ritardata comunicazione di avvio dell'attività formativa in aula e/o dello stage rispetto ai termini previsti.	- 3	
A.14	Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio.	- 2	Quali ad esempio: - Calendario; - elenco allievi e allieve; - sede di svolgimento e di conservazione dei documenti di registrazione delle attività; - curricula; - elenco risorse umane impiegate in attività caratteristiche del progetto.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.15	Le credenziali di accesso alla piattaforma FAD non consentono al personale della amministrazione regionale incaricato dei controlli, un accesso diretto e immediato alle attività formative.	- 5	Se l'inaccessibilità è imputabile all'attuatore.
A.16	Mancata comunicazione dell'ammissione di partecipanti successiva all'avvio o delle dimissioni o decadenza per prolungata assenza non giustificata.	- 2	La penalizzazione per mancata comunicazione della decadenza per prolungata assenza non si applica ai percorsi leFP.
A.17	Assenza di preventiva comunicazione delle modifiche alla sede di svolgimento e/o alla data/orario delle lezioni, sia per attività di aula che di stage, e/o della persona che svolge la docenza.	- 5	È compreso il mancato invio Idoneità locali, se previsto.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.18	Avvenuta revoca del finanziamento per i progetti finanziati o del riconoscimento per i progetti riconosciuti secondo la vigente normativa.	- 10	Non è compresa in questa casistica l'impossibilità alla realizzazione del progetto.
A.19	Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente a : – Attrezzature collettive e individuali – Materiali collettivi e individuali – Docenti – Prodotti FAD – altri elementi rilevanti di progetto	- 5	
A.20	Inadeguatezza/non rispondenza alla normativa di riferimento per i corsi non ricompresi nell'art. 17 commi 1 e 2 della l.r. 32/2002 ma per l'erogazione dei quali è comunque richiesto l'accreditamento al sistema della formazione regionale	- 5	
A.21	Inadeguatezza/non corrispondenza a quanto previsto nel progetto approvato relativamente alle caratteristiche dei locali e laboratori.	- 5	
A.22	Qualora l'inadeguatezza/non corrispondenza di cui sopra riguardi anche violazioni della normativa in materia di sicurezza	- 8	
A.23	Mancato rispetto di quanto previsto dalla convenzione di stage e/o dal progetto formativo, qualora l'irregolarità sia una negligenza da parte dell'organismo formativo per una mancanza di un sistema di monitoraggio sul soggetto ospitante.	- 3	A titolo di esempio: - attività svolta in sede di stage non rispondente a quanto riportato nel progetto formativo; - assenza di tutor aziendale (o titolare azienda); - mancato rispetto dell'orario pattuito.
A.24	Incompletezza / inadeguatezza della documentazione di avvio dello stage.	-2	A titolo di esempio: - calendario; - sede dello stage.
A.25	Attività di stage iniziata prima della stipula della relativa convenzione e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dalle normative di riferimento.	- 10	A titolo di esempio: - assenza della convenzione alla data di inizio dello stage; - convenzione con data successiva rispetto; all'inizio di svolgimento dello stage; - mancata copertura assicurativa.

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.26	Gravi irregolarità nella tenuta dei registri cartacei (sia di aula che di stage).	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: - Assenza dei registri (per attività di aula o di stage o FAD); - Incompletezza / manipolazione nelle registrazioni quali a titolo di esempio ripetuta assenza di firme, cancellature, fogli strappati, altre forme evidenti di manipolazione; - Difformità tra quanto riportato nei registri e l'ultimo calendario - Non rispondenza degli allievi e/o delle allieve presenti o delle attività in corso rispetto a quanto indicato nei registri.
A.27	Gravi irregolarità nella tenuta del registro elettronico (REC).	- 10	Per irregolarità gravi è da intendersi: - registrazione di presenza di un allievo/a o più allievi/e i che in aula risulta/no assente/i; - reiterata e sistematica apposizione di timbrature manuali nel registro elettronico (REC) in mancanza di giustificazioni tecniche e/o documentali. Per reiterata e sistematica a regime si intende l'apposizione di timbrature manuali da parte dell'organismo formativo nella figura del tutor o della tutor di almeno il 5% delle timbrature totali del corso salvo le timbrature manuali inserite per cause non dipendenti dalla volontà dell'organismo. Con decreto del dirigente competente in materia di accreditamento è definita una fase transitoria nella quale potranno essere stabilite percentuali più alte.
A.28	Irregolarità nella tenuta del registro elettronico (REC).	- 3	Per irregolarità è da intendersi: - apposizione di timbrature manuali nel registro elettronico (REC) non giustificate da richieste di assistenza per problemi tecnici di collegamento, in assenza di comunicazione per mail ai referenti regionali corredata dall'elenco degli allievi e delle allieve presenti del giorno, nei casi in cui non risulti possibile, per i suddetti problemi tecnici di collegamento, utilizzare il REC all'inizio delle lezioni, e/o mancato inserimento delle presenze entro le ore 24:00 del giorno lavorativo successivo; - assenza di inserimento della motivazione nell'apposizione delle timbrature manuali sul REC.
A.29	Errata pianificazione sul calendario unico registro elettronico (REC).	- 5	Rientrano in questa condizione l'errata indicazione degli argomenti rispetto all'UF, della sede, l'errata indicazione delle lezioni e/o dell'orario in caso di trasferimento di sede per il loro svolgimento.
	In caso di errata identificazione di argomenti rispetto all'UF	- 3	

GESTIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.30	Assenza della necessaria autorizzazione alle variazioni all'attività formativa nei casi previsti dalle disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni e/o dalla normativa regionale in materia di formazione riconosciuta.	- 5	Rientra in questa casistica, a titolo di esempio, l'unione di matricole effettuata senza rispettare le disposizioni in materia di formazione riconosciuta.
A.31	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di affidamento a terzi	- 3	
A.32	Irregolarità nell'attuazione delle procedure di riconoscimento crediti ed attestazione delle competenze sulla base della relativa normativa	- 5	
A.33	Rilascio di attestazione non dovuta.	- 8	Rientrano in questa casistica a titolo di esempio: • allievi/e che non hanno svolto le ore minime previste per il rilascio dell'attestazione; • allievi/e risultati non idonei in sede di esame per il conseguimento dell'attestazione; • allievi/e senza uno o più requisiti di ammissibilità .
A.34	Qualora l'attestazione non dovuta riguardi corsi di formazione regolamentata.	- 10	
A.35	Non corretta o incompleta compilazione / alimentazione dei dati nelle Banche Dati in materia di Formazione entro i termini stabiliti dall'Amministrazione.	- 2	Le Banche Dati di riferimento sono il DB FSE ed il DB Garanzia Giovani. Rientrano in questa casistica a titolo di esempio: - dati degli allievi/e; - insegnamenti.
A.36	Ritardo nell'invio, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, delle integrazioni/chiarimenti o altra documentazione richiesta nell'ambito dei controlli in loco e/o amministrativi.	- 3	
A.37	Ritardo nella consegna della documentazione di gestione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente o rispetto ai termini indicati dall'Amministrazione.	- 3	
A.38	Mancata comunicazione di fine progetto nei termini previsti	- 3	

RENDICONTAZIONE PROGETTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.39	Ritardo nella consegna del rendiconto / documentazione di chiusura rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.	- 5	
A.40	Ritardo nella consegna, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, delle integrazioni/chiarimenti richiesti sul rendiconto / documentazione di chiusura.	- 5	

SOSPENSIONE ACCREDITAMENTO			
	Condizione	Quantificazione del debito	Ulteriori specificazioni e note
A.41	Sospensione accreditamento	- 5	

Così come disposto all'art. 7.1 qualora l'Istituzione non registri infrazioni/irregolarità, per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'Istituzione al termine del suddetto biennio con un massimo 10 punti e comunque tale da ripristinare al massimo il punteggio del "monte crediti iniziale" assegnato all'Istituzione al momento dell'ingresso nel sistema di accreditamento.

B) Gestione crediti / debiti: casistica condizioni premianti e quantificazione del punteggio aggiuntivo.

All'Istituzione accreditata possono essere attribuiti crediti e debiti (massimo 15 punti) connessi alla presenza o meno delle seguenti condizioni premianti.

Requisiti di efficienza	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriore specificazione
Livello di efficienza progettuale	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso
Livello di abbandono	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
Livello successo formativo	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	Per il calcolo degli indicatori vengono considerate le attività rendicontate e verificate entro l'anno solare trascorso.
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>6 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

Requisiti di efficacia	Quantificazione crediti Massimo	Quantificazione debiti Massimo	Ulteriore specificazione
Soddisfazione dell'utenza	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
Valutazione degli esiti occupazionali	+ 2 punti in caso di indicatore sopra soglia	- 2 punti in caso di indicatore sotto soglia	
	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	<u>Il punteggio massimo</u> che può essere sottratto relativamente a tale blocco di condizioni è <u>4 punti</u>	Il punteggio relativo a tale condizione viene verificato ed aggiornato annualmente.

Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell'accreditamento

L'accreditamento viene sospeso nei casi indicati nella tabella C che segue.

Tabella C - Causa Sospensione dell'accreditamento

TIPO	ESITO
C.1 L'Istituzione non risolve le non conformità riguardanti uno o due punti relativi ai contenuti dei requisiti, non attinenti efficacia/efficienza, entro il termine fissato dalla Regione (vedi art. 7.3.I).	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.2 L'Istituzione presenta non conformità riguardanti tre o più punti relativi ai contenuti dei requisiti non attinenti efficacia/efficienza (vedi art. 7.3.II).	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.3 Perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell'Istituzione non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell'accreditamento.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.4 ABROGATO	
C.5 L'accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l'Istituzione sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell'utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.	decreto di sospensione adottato dalla Regione
C.6 La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da una Istituzione nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza.	decreto di sospensione adottato dalla Regione

La sospensione dell'accreditamento e la re-immissione in accreditamento vengono disposti con decreto dirigenziale del competente Settore Regionale.

L'Istituzione cui sia stato sospeso l'accreditamento è esclusa dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e ss.mm.ii..

I soggetti beneficiari di finanziamenti a domanda individuale per la partecipazione ad attività formative non potranno iscriversi a corsi tenuti da Istituzioni il cui accreditamento risulti sospeso al momento della presentazione della domanda di iscrizione.

Nei casi di cui ai punti C.1 e C.2, se l'Istituzione non risolve le non conformità che hanno provocato la sospensione entro 12 mesi dalla data del decreto di sospensione, così come previsto dal punto D.11 della Tab. D, verrà predisposta la revoca dell'accreditamento.

La sospensione dell'accreditamento non pregiudica il rispetto di tutti gli obblighi previsti nei requisiti di mantenimento dell'accreditamento.

La domanda di re-immissione in accreditamento è presentata esclusivamente tramite l'apposito sistema informativo dell'accreditamento e firmata digitalmente dalla persona che ricopre il ruolo di legale rappresentante.

La Regione effettua sulla domanda di re-immissione in accreditamento:

- una verifica di ammissibilità finalizzata a verificare la completezza e la correttezza della documentazione presentata e la sua corrispondenza rispetto ai requisiti del dispositivo operativo di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
- una eventuale verifica in loco presso l'Istituzione per gli opportuni accertamenti e verifiche, da parte di un team di esperti (almeno 2).

In caso dell'eventuale verifica in loco si applicherà quanto previsto dall'art. 5.1 del presente disciplinare relativamente alla definizione della data per l'effettuazione di tale verifica. Nel caso in cui l'Istituzione non si renda disponibile nei termini previsti dal sopra citato articolo si applicherà quanto previsto dall'art. 9, punto D.8 - Tabella D del presente disciplinare.

Per quanto riguarda le verifiche di cui al punti a) e b) l'esito negativo di una delle due comporta l'inammissibilità della domanda di re-immissione in accreditamento, con la conseguente conferma della sospensione dell'accreditamento.

La domanda di re-immissione in accreditamento non interrompe il termine relativo alla revoca dell'accreditamento previsto dal punto D.11, Tab. D, del presente articolo.

Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda di re-immissione in accreditamento, il permanere dei requisiti.

L'accreditamento è revocato nei casi indicati nella seguente tabella D.

Tabella D - Causa Revoca dell'accreditamento

TIPO	ESITO
D.1 - ABROGATO	
D.2 Nei confronti del legale rappresentante dell'Istituzione è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.3 L'Amministrazione Regionale accerti, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell'Istituzione o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esecuzione di attività di formazione professionale.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.4 - ABROGATO	
D.5 L'Istituzione che incorre in gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.6 L'Istituzione che incorre in violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.7 L'Istituzione si rende colpevole di accertate false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai fini dell'accreditamento, dell'assegnazione di finanziamenti o ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di corsi ai sensi dell'articolo 17 della LR 32/02.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.8 L'Istituzione non permette a ai/alle funzionari/e e/o agli/alle incaricati/e regionali l'accesso a propri locali e/o alle informazioni necessarie alle verifiche dei requisiti di accreditamento e alle verifiche relative alle attività svolte.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.9 L'Istituzione non adotta un sistema di qualità accreditato/certificato entro 180 giorni dalla data dell'atto di accreditamento. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.10 L'Istituzione non disponga della certificazione/accreditamento del sistema di qualità da parte dell'ente certificatore/accreditante. Questa condizione non è applicabile gli istituti professionali di stato che realizzano i percorsi ai sensi dell'art. 1 comma 2 del presente disciplinare.	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.11 L'Istituzione non risolve le cause che hanno provocato la sospensione entro i 12 mesi dalla data del decreto di sospensione	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.12 L'Istituzione esaurisce il proprio "monte-crediti complessivo" per irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti o per applicazione dei debiti conseguenti al mancato superamento della soglia minima degli indicatori di efficienza ed efficacia	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.13 - ABROGATO	
D.14 L'Istituzione è incorsa in grave negligenza nello svolgimento delle attività formative previste dalla DGR 51 del 26/01/2015	decreto di revoca adottato dalla Regione
D.15 - ABROGATO	
D.16 L'Istituzione non rispetti la normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 4, requisito II.1.1.c) del presente disciplinare	decreto di revoca adottato dalla Regione

La causa di revoca di cui alla lettera D.12 connessa all'azzeramento del monte crediti per irregolarità va riferita al monte crediti complessivo di cui all'art. 8.1.

La revoca dell'accreditamento viene disposta con decreto dirigenziale del competente Settore Regionale.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002 e s.m.i..

La revoca dell'accreditamento non può essere sanata con la realizzazione di azioni finalizzate alla rimozione dell'evento che ha causato la revoca.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.5, D.6, D.7 e D.8 non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati nella tabella D il suddetto termine è ridotto a due anni.

L'Istituzione cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

Art. 10 - Norme di salvaguardia dell'utenza in caso di revoca o sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione o di revoca dell'accreditamento l'Istituzione deve comunque garantire la conclusione delle attività formative già avviate.

Per attività formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell'Istituzione:

- nel caso di attività finanziata sia già stata sottoscritta la convenzione;
- nel caso di attività riconosciuta sia stato comunicato l'avvio delle attività formative, così come disposto dalle vigenti normative di riferimento in materia.

Nei casi di attività formative rivolte ad utenti beneficiari di voucher individuale, la sospensione o la revoca dell'accreditamento di una Istituzione non pregiudica la conclusione delle attività già avviate, laddove per attività già avviate sono da intendersi attività cui si siano già iscritti soggetti fruitori di voucher o, nel caso di attività riconosciute sia stato comunicato l'avvio della attività formative.

Art. 11 - Rinuncia all'accreditamento

E' possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento, in tal caso, in presenza di attività formative già avviate, così come definite al precedente art. 10, deve comunque esserne garantita la conclusione.

L'Istituzione accreditata che rinuncia all'accreditamento è cancellata dall'elenco dei soggetti accreditati.

L'Istituzione che rinuncia all'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Non sarà possibile rinunciare all'accreditamento qualora sia in corso un procedimento di revoca nei casi previsti ai punti D.2, D.3, D.5, D.6, D.7 e D.8 della Tabella D di cui all'art. 9 del presente disciplinare.

Art. 12 - Accredитamento e candidature su bandi pubblici per attività formative

Possono realizzare interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo o altre risorse pubbliche per attività di formazione e attività riconosciute ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. 32/2002 e sue modifiche, soltanto le Istituzioni che abbiano ottenuto l'accreditamento.

Per lo svolgimento di attività di formazione offerte ad utenti singoli che beneficiano di strumenti di finanziamento a domanda individuale (voucher, buoni, etc.) l'Istituzione deve essere accreditata, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente direttiva in merito all'attività di formazione istituzionale erogata da corsi di studio universitari e la determinazione di diverse specifiche condizioni contenute nei singoli avvisi a voucher.

La data di accreditamento è quella del decreto dirigenziale che concede l'accreditamento e dispone l'iscrizione nell'elenco degli soggetti accreditati.

Art. 12 bis - Il sistema di valutazione delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali accreditati (articolo 73 del Regolamento 47/R 2003 e ss.mm.ii.)

Il Sistema di Valutazione

Il sistema di valutazione delle Istituzioni nasce con lo scopo di rendere conoscibile la performance realizzata dalle Istituzioni accreditate e permettere quindi all'utenza di disporre di elementi utili alla scelta delle attività formative. Allo stesso tempo esso promuove una crescita complessiva del sistema delle agenzie formative.

Il modello permette di effettuare un confronto del livello della qualità dei servizi di formazione erogati dalle Istituzioni e si basa su parametri predefiniti relativi ai seguenti criteri:

- risorse professionali
- dotazione logistica
- relazioni con il territorio
- attività
- efficienza
- efficacia

Tali criteri sono il risultato dell'aggregazione di sotto-indicatori. L'aggregazione dei criteri consente di determinare il rating complessivo, composto da:

- un indice sintetico di accreditamento, relativo alle caratteristiche strutturali (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).
- un indice sintetico di valutazione, relativo alle attività svolte ed ai livelli di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Con cadenza annuale vengono elaborati i dati raccolti e viene calcolato un indice di valutazione risultante dalla media ponderata degli indici di accreditamento e di valutazione sopra descritti. Sulla base dell'indice di valutazione viene redatta una graduatoria nella quale le Università, le Istituzioni Scolastiche e i CPIA Regionali sono inseriti in ordine decrescente di punteggio. La graduatoria viene resa nota all'utenza mediante il sito internet regionale ed in particolare mediante il catalogo dell'offerta formativa.

Il modello di rating si configura come sviluppo del sistema di accreditamento e si prefigge l'obiettivo di misurare il posizionamento relativo di ogni singola Istituzione rispetto agli altri, ponderando

opportunamente i punteggi ottenuti da ciascuna Istituzione per i diversi criteri di analisi. Quindi, il modello non è finalizzato all'individuazione delle Istituzioni da accreditare o da espungere dal sistema di accreditamento: oggetto di indagine del rating sono infatti le sole Istituzioni hanno ottenuto l'accREDITAMENTO per erogare i servizi di formazione.

I Criteri

I criteri sono elaborati in considerazione degli indicatori disponibili in virtù dell'attuale configurazione del sistema regionale di accreditamento.

Di seguito sono indicati i criteri, distinti sulla base della loro afferenza all'indice sintetico di accreditamento o di valutazione.

Indice sintetico di valutazione

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
A	Attività svolta	A.1	Attività svolte dall'Istituzione	Numero complessivo di ore di formazione erogate da parte dell'Istituzione (sono considerate unicamente le ore erogate per attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
B	Efficienza	B.1	Livello di efficienza progettuale	Rapporto tra importo rendicontato e revisionato ed importo approvato (punto IV.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.2	Livello di abbandono	Rapporto tra partecipanti alla conclusione e in avvio delle attività (punto IV.2.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		B.3	Livello di successo formativo	Rapporto tra partecipanti formati e partecipanti ad avvio delle attività (punto IV.3.1)
Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
C	Efficacia	C.1	Soddisfazione dell'utenza	Valutazione positiva espressa da almeno l'80% degli/delle allievi/e (punto V.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)
		C.2	Valutazione degli esiti occupazionali	Rapporto tra allievi/e occupati/e e allievi/e4 iscritti/e (punto VI.1.1 del dispositivo operativo di accreditamento)

Indice sintetico di accreditamento (situazione economico-finanziaria, risorse professionali, dotazione logistica, relazioni con il territorio).

Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
D	Situazione economico-finanziaria	D.1	Fatturato da formazione in termini assoluti	Fatturato in termini assoluti derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
		D.2	Fatturato da formazione in termini relativi	Fatturato in termini percentuali derivante dall'attività di formazione professionale (solo attività finanziata/riconosciuta dalla Regione Toscana)
E	Risorse professionali	E.1	Livello di qualificazione delle risorse professionali	Misurazione del livello di qualificazione delle risorse professionali sulla base dei seguenti elementi: tipo di contratto di lavoro , livello di istruzione, anni di collaborazione con l'ente, ore di aggiornamento svolte nell'ultimo biennio
F	Dotazione logistica	F.1	Livello di dotazione logistica	Mq a disposizione per aule, didattiche, uffici, servizi di accoglienza (ricompresi nel set minimo)
G	Relazione con il territorio	G.1	Rapporto con enti competenti in materia di lavoro	Numero di protocolli attivati
Codice macro indicatore	Macro indicatore	Codice indicatore	Indicatore	Misurazione
		G.2	Radicamento sul territorio	Numero di anni di attività formativa svolta sul territorio (con lo stesso numero di P.Iva)
		G.3	Attivazione stage	Numero stage attivati
		G.4	Accordi con altri attori	Numero di progetti effettuati in ATI, ATS nell'ambito dell'offerta formativa finanziata dalla RT

Il Metodo di Calcolo

Il sistema prevede la definizione di macro indicatori, di indicatori e dei relativi pesi il cui totale fa 100. All'interno di ogni macro indicatore vi sono degli indicatori semplici. Il sistema di calcolo prevede i seguenti passaggi:

- standardizzazione da 0 a 100 dell'indicatore semplice usando la formula seguente:
$$\frac{[(\text{valore} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})] * 100}{\text{se l'indicatore ha un significato positivo quando il punteggio è alto}}$$

altrimenti
- $\frac{[(\text{max} - \text{valore}) / (\text{max} - \text{min})] * 100}{\text{se l'indicatore ha un significato negativo quando il punteggio è alto}}$

Il risultato ottenuto viene ponderato in base al peso percentuale che allo stesso è attribuito con un calcolo del genere:

- $x * \text{peso} / 100$

Si ottiene un punteggio finale dell'Istituzione che risulta dalla somma dei risultati ottenuti su ogni indicatore semplice. Si ottiene quindi una graduatoria finale ordinata in maniera decrescente.

La Rilevazione dei Dati e l'Elaborazione della Graduatoria

I dati vengono rilevati da parte della Regione entro il primo quadrimestre di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.

I dati sono estrapolati dal db FSE oppure dal data base del sistema di accreditamento.

La graduatoria viene determinata entro il mese di dicembre di ogni anno e rimane valida per un intero anno. Essa viene resa pubblica nei confronti dell'utenza mediante il Catalogo dell'offerta formativa e mediante il sito internet regionale.

L'attuazione del sistema di rating di cui sopra è subordinata all'implementazione di un apposito sistema informatico regionale.

Art. 13 - Controversie

Eventuali contestazioni mosse dall'Istituzione all'operato della Regione devono essere presentate al competente Settore Regionale entro 30 giorni dall'evento che ha generato la contestazione.

Qualora l'Istituzione abbia osservazioni da muovere alla Regione circa le modalità di effettuazione e/o gli esiti della verifica in loco, deve richiederne la registrazione nell'apposito spazio del verbale; qualunque altra forma di contestazione, concernente l'audit ed i suoi esiti, rivolta direttamente alla Regione non verrà presa in considerazione se non precedentemente verbalizzata in sede di audit.

Al fine di risolvere la controversia, il competente Settore Regionale può chiedere ulteriore documentazione o supplementi di istruttoria; quindi, sentite le parti, decide in merito.

Avverso le determinazioni regionali di:

- dichiarazione di inammissibilità della domanda di accreditamento;
- rigetto della domanda;
- sospensione;
- revoca;
- sottrazione di punteggi;
- attribuzione Crediti e/o Debiti;
- pronunciamento in merito a controversie;

è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Le determinazioni sopra indicate sono normalmente assunte con lettera del dirigente responsabile salvo le casistiche per le quali il presente atto prevede il decreto dirigenziale.

Art. 14 - Norme transitorie per il passaggio dal sistema di accreditamento di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii. al sistema di accreditamento di cui alla DGR 894/2017 e ss.mm.ii.

Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti di revoca già adottati ai sensi di quanto previsto dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii.. In conseguenza di ciò, un soggetto sottoposto a provvedimento di revoca può presentare una nuova domanda di accreditamento, secondo quanto previsto dal presente disciplinare, trascorsi i termini previsti dalla DGR 968/2007 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Ricognizione dei principali adeguamenti richiesti alle Istituzioni accreditate a valere sull'avviso pubblico approvato con decreto 16986/2017 e ss.mm.ii. e indicazione dei termini per l'adeguamento

Abrogato

Art. 16 - Disposizioni per l'adeguamento da parte delle Istituzioni che hanno presentato domanda a valere sull'avviso pubblico n. 16986/2017 e ss.mm.ii.

Abrogato

Art. 17 - Norme Transitorie

Le modifiche introdotte con DGR n. 1366/2020, al requisito II.1 “Disponibilità e adeguatezza locali, arredi e attrezzature”, punto II.1.1.c) relativo all’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano alle domande di accreditamento presentate successivamente alla data indicata nel decreto dirigenziale della competente struttura della Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro con il quale si comunica l’adeguamento del sistema informativo di accreditamento.

Con riferimento alle modalità di aggiornamento delle competenze professionali delle Figure di Presidio di cui all’art. 4, requisiti I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4 e I.2.5, riportate nella colonna “Requisiti per il mantenimento”, per le Istituzioni accreditate entro l’anno 2020 la prima scadenza entro la quale adempiere è il 31/12/2022.

Con riferimento altresì al requisito I.3.2 dell’art. 4 del presente disciplinare “*Presenza di un Piano biennale di sviluppo delle risorse umane (articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica) e dimostrazione del suo stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto con l’aggiornamento delle figure professionali*” per le Istituzioni accreditate entro l’anno 2020 la prima scadenza entro la quale adempiere è il 31/12/2022. Per le Istituzioni accreditate successivamente, ovvero dal 01/01/2021, la determinazione del primo biennio decorre a partire dall’anno successivo a quello dell’atto di accreditamento (ad esempio per una Istituzione accreditata nel 2021 la scadenza del primo biennio è il 31/12/2023).

Con riferimento all’art. 8.2 - *Gestione del Monte Crediti - let. A) Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti*, le modifiche introdotte ai punti:

- A.2 (ultimo punto), A.6, A.12 e A.13 vengono applicate agli organismi formativi che hanno procedimenti avviati successivamente alla data del 04/08/2025;
- A.15, A.16, A.23, A.24, A.25, A.27, A.28, A.29, A.33, A.34, A.35, A.36, A.37 e A.38 entreranno in vigore a partire dal 01/01/2026.

Art. 18 - Disposizioni per l'emergenza Covid-19

Di seguito si riportano le disposizioni che vengono adottate per attenuare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle attività formative.

Art. 8.1 - Monte crediti

Quale ristoro per le ripercussioni negative dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sulle attività formative vengono attribuiti 5 punti al monte crediti disponibile di ciascuna Istituzione. Tale disposizione si applica alle Istituzioni accreditate entro l’anno 2020 o che hanno presentato domanda di accreditamento entro l’anno 2020.

Art. 8.2 lettera A - *Gestione del Monte crediti, casistica delle irregolarità e quantificazione dei debiti* - è sospesa fino al 31/12/2021 l’applicazione della penalizzazione (-2 punti) sulle irregolarità relative all’invio della documentazione per il mantenimento (invio autocertificazioni e invio verbali di sorveglianza o rinnovo rilasciati dagli Enti di certificazione) con scadenza entro tale data.

Art. 9 - Cause di Sospensione e Revoca dell’accredimento - Tabella D - Causa Revoca dell’accredimento - punto D.13 “L’Istituzione non realizza alcuna attività formativa finanziata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziata da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali, per due anni consecutivi”. La verifica dell’inattività, che decorre dalla data dell’atto di accreditamento dell’Istituzione, è sospesa per gli anni 2020 e 2021. Il conteggio del periodo di inattività decorrerà dal 01/01/2022.